



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 4°

COPIA

N. 42 del 09.12.2014	OGGETTO: Società Cooperativa Agricola “ GALILEO GALILEI S.r.l. ”, con sede in Via Frassonetto, n. 243 - 04100 - Latina.- Affidamento anni 1 per servizio ricovero, custodia e mantenimento cani randagi .-
-------------------------------------	--

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 30 Gennaio 2014 e successiva Deliberazione di G.C. n. 33 del 27.02.2014, con la quale venivano adottate le modifiche al vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento N. 9 del 4 Marzo 2014, con il quale il Sindaco Dr. Angelo DELOGU dispone che il Dr. Giuseppe CELLI è incaricato della responsabilità del IV° Dipartimento Corpo della Polizia Municipale Protezione Civile e Servizi Amministrativi e la relativa sostituzione con lo S.P.M. VELLUCCI Gaetano;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 41 del 10.03.2009, con la quale sono state assegnate le competenze relative al randagismo a codesto Dipartimento;

Premesso che la L.R. n. 34/1997 assegna, tra l'altro:

- Ai Comuni, l'onere di provvedere al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani randagi catturati nell'ambito dei rispettivi territori comunali,
- Alla AUSL, l'onere del servizio di accalappiamento dei cani randagi nonché il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani feriti;

Rilevato che in sede di Conferenza dei Sindaci in data 2.8.1999, tra l'altro:
è scaturito l'impegno dei Comuni di stipulare convenzioni con i canili più vicini ai propri territori allo scopo di contenere i costi a carico dell'AUSL per il servizio di cattura e al fine di rendere più agevoli gli interventi del personale della stessa AUSL per la gestione sanitaria degli animali catturati;

Atteso che il Comune di Priverno, ai sensi e per gli effetti della legge Regionale 34/97 e della Delibera Regionale n. 43/10, deve garantire la disponibilità di una struttura adeguata per lo svolgimento delle funzioni sanitarie come da elenco in tabella 1 dell'Allegato A della delibera Regionale n. 43/10;

Vista la nota della ANIMAL SERVICE S.a.s – Prot. n.023/12, assunta al protocollo d'arrivo di questo Comune in data 7 Febbraio 2012 al n. 2582 avente ad oggetto : Richiesta comunicazioni inerenti ai Canili sanitari della provincia di Latina , con la quale, tra l'altro, si chiede ai Comuni di indicare il canile convenzionato al quale conferire i cani ;

Considerato che ad oggi la precedente convenzione sottoscritta tra il Comune di Priverno e la Società a cui era stato affidato il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi risulta essere scaduta;

Atteso pertanto la necessità di assicurare mediante apposita nuova convenzione da stipularsi con un canile sanitario/rifugio per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati in questo Comune per almeno anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione di detta convenzione;

Vista a tal fine la nota del 16 Luglio 2014 di questo Ente ns. prot. n. 9781 con la quale veniva richiesta la disponibilità al servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi per canile sanitario/rifugio.- Richiesta preventivo inviata ai Canili presenti sul territorio:

- 1) Veterinaria Pacifico Srl.- Via Fontana Murata Sermoneta;
- 2) – La Mimosa Soc.Coop.Via S. Oliva, 238 Fondi ;
- 3) Cooperativa Arteinsieme Via Dei Sugheri Itri
- 4) Galileo Galilei Via Bassianese 33/35 Borgo San Michele Latina;

Vista la nota FAX datata 16 Luglio 2014, assunta al protocollo d'arrivo di questo Ente in data 5 Agosto 2014 al n. 10610 con la quale il Canile Rifugio Sanitario " Veterinaria Pacifico Srl " con sede a Sermoneta in Via Fontana Murata, n. 8 dichiarava la non disponibilità a stipulare una nuova convenzione;

Vista la nota FAX datata 18 Luglio 2014, assunta al protocollo d'arrivo di questo Ente in data 5 Agosto 2014 al n. 10608 con la quale il Canile Rifugio Sanitario " La Mimosa Soc. Coop." con sede a Fondi in Via S.Oliva, n.238 dichiara la non disponibilità a stipulare una nuova convenzione;

Vista la nota FAX datata 31 Luglio 2014, assunta al protocollo d'arrivo di questo Ente in data 5 Agosto 2014 al n. 10609 con la quale il Canile Rifugio Sanitario "Cooperativa Sociale Arteinsieme " con sede a Itri in Via Dei Sugheri dichiarava la disponibilità a stipulare la convenzione per anni due 2 comunicando apposita offerta condizionata tuttavia al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Itri alla costruzione di nuovi BOX per cani;

Vista la nota FAX datata 30 Luglio 2014, assunta al protocollo d'arrivo di questo Ente in data 5 Agosto 2014 al n. 10611 con la quale il Canile Rifugio Sanitario "Galileo Galilei " dichiarava la propria disponibilità a stipulare la nuova convenzione per altri due anni comunicando apposita offerta;

Considerato che l'offerta comunicata dal canile sanitario/rifugio "Soc. Coop. Agr. Galileo Galilei " con sede in Via Bassianese 33/35 Borgo San Michele Latina di cui sopra è ritenuta più congrua e vantaggiosa per questo Ente;

Vista e richiamata la normativa vigente in materia e visti in particolare :

il Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267 e la legge 7 Agosto 1990, n. 241;

il Decreto Lgs. 3 Febbraio 1993, n.29;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Vigente regolamento di contabilità;

Visto l'art. 28 del Decreto Lgs. N. 77 del 25 Febbraio 1995;

Visto l'art. 15 del regolamento comunale d'organizzazione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 21 Maggio 1998;

Visto il testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (Decreto Lgs. 18.8.2000 n.267) e in particolare l'art. 183;

Visto l'allegato parere favorevolmente espresso dal Funzionario competente, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. N.267/2000;

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria effettuata dallo stesso Funzionario, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Lgs. 267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario anno 2014;

D E T E R M I N A

1. di affidare, tramite trattativa privata, alla Soc. Coop. Agr. "Galileo Galilei" con sede in Via Bassianese 33/35 – 04010 Borgo San Michele Latina il servizio di ricovero/custodia e mantenimento di cani randagi catturati sul territorio per anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione di detta convenzione;
- 2 di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente;
- 3 di impegnare la somma di €. 38.915,00 imputando la stessa alla funzione 12, servizio 06, intervento 03, capitolo 1576/04, del bilancio relativo all'esercizio finanziario anno 2014 che coprirà tutte le spese ulteriori di cui al ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi ad oggi ricoverati presso le strutture "Galileo Galilei", "La Mimosa" e "Veterinaria Pacifico Srl", dando atto che la spesa complessiva già stanziata a tal fine è pari ad €. 110.000,00. e che ad oggi per le spese di mantenimento cani randagi nell'anno 2014 è stata liquidata la somma di €. 32.223,92-
- 4 Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 del D. Lgs. n. 267/00, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**IL RESPONSABILE DEL IV DIPARTIMENTO
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
F.to Dott. Giuseppe Celli**

CONVENZIONE

tra
Comune di Priverno e **GALILEO GALILEI SRL**
per

**L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO
DEI CANI VAGANTI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 281/91, DELLA LEGGE REGIONALE 34/97
E DELLA DELIBERA REGIONALE 43/10**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno _____ del mese di _____ presso la sede municipale del Comune di _____ in esecuzione della delibera di giunta comunale n. ____ del ____/____/2013 della Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____/____/2014;

TRA

Il Comune di _____ (____), codice fiscale _____, rappresentato dal Responsabile Dipartimento 4 _____ nato il _____, codice fiscale _____ elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso;

E

La GALILEO GALILEI SRL con sede in Latina in strada Frassoneto 243, partita iva 02647100599 rappresentata per questo atto dall'Amministratore Unico Sig. Di Fazio Guido Maria, nato a Latina il 06/08/1964, codice fiscale DFZ GMR 64M06E472X;

Premesso,

che Il Comune di Priverno, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 34/97, deve a assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti rinvenuti e catturati sul territorio comunale;

Atteso,

che Il Comune di Priverno, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 34/97 e della Delibera Regionale nr° 43/10, deve garantire la disponibilità di una struttura adeguata per lo svolgimento delle funzioni sanitarie come da elenco in Tabella 1 dell' Allegato A della Delibera Regionale nr° 43/10;

Rilevato,

che Il Comune di Priverno non dispone al momento di strutture idonee ad assicurare tali adempimenti e che tali strutture le avrebbe ravvisate nella disponibilità della GALILEO GALILEI SRL, avendole di fatto visionate e ritenute assolutamente adatte allo scopo;

Accertata,

la presenza all'interno delle strutture, della Associazione "Quattrozampe", associazione di volontariato animalista riconosciuta, per la garanzia delle procedure di adozione e benessere animale, il tutto in ottemperanza delle previsioni della DGR 43/10;

Ritenuto,

che Il Comune di Priverno può ricorrere, ai sensi dell'articolo 18 della citata Legge Regionale 34/97, all'affidamento di animali da ospitare presso strutture private convenzionate;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONFERIMENTO INCARICO

Il Comune di Priverno, come sopra rappresentato, affida i seguenti servizi, alle condizioni economiche stabilite dal successivo art. 6 e secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione:

- Canile Sanitario;
- Canile Rifugio;
- Pronto Soccorso;
- Smaltimento Carcasse;
- Trasporto Animali;

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA

Lo svolgimento del servizio inerente la presente convenzione riguarda la presa in pensione (ricovero, custodia, mantenimento, cure sanitarie) dei cani catturati sul territorio del Comune di Priverno.

Il servizio de quo viene affidato per anni 1 (uno) a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, salvo rinnovo e/o proroga, con accordo delle parti, nei limiti e contenuti previsti dalla vigente normativa.

ART. 3 - CANILE SANITARIO: PERIODO DI OSSERVAZIONE, TRATTAMENTI SANITARI

I cani vaganti catturati, prima del ricovero nelle strutture rifugio, dovranno necessariamente essere sottoposti ad osservazione sanitaria ed ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia, a sterilizzazione, ad impianto di microchip di riconoscimento, ad iscrizione all'anagrafe canina e ogni altro intervento che si renda necessario.

Completati gli adempimenti sanitari previsti dalla Tabella 1 (dal punto 1.2. al punto 1.6.) della D.G.R 43/10, gli animali potranno essere trasferiti alle strutture rifugio.

All'interno del Canile Sanitario gli adempimenti sanitari previsti dalla normativa verranno svolti dal Servizio Veterinario della AUSL di competenza territoriale (di norma entro 60 gg.), limitandosi la struttura ospitante alla mera esecuzione di servizi di natura "alberghiera" per gli animali ospitati.

ART. 4 - CANILE RIFUGIO AD VITAM

I cani vaganti catturati, terminato il ricovero nel Canile Sanitario, potranno essere trasferiti al Canile Rifugio per ivi essere ricoverati secondo classi compatibili, in attesa di adozione.

A tal fine il Comune è tenuto a prendere visione del Piano Sanitario depositato presso i competenti uffici del Servizio Veterinario della AUSL LT.

Gli animali ricoverati all'interno del Canile Rifugio verranno sottoposti annualmente ad un profilo di copertura vaccinale completo, numero tre trattamenti contro i parassiti interni e numero tre trattamenti contro i parassiti esterni. Il costo per tali trattamenti è da considerarsi compreso nella diaria giornaliera.

E' assolutamente impedito l'ingresso ed il ricovero degli animali nelle strutture rifugio ad vitam per quegli animali che non hanno subito la precedente stabilizzazione sanitaria all'interno del canile sanitario di proprietà della stessa ditta Galileo Galilei.

Gli animali provenienti da differenti canili sanitari non avranno accesso alle strutture rifugio.

ART. 5 - PRONTO SOCCORSO

Il ricovero degli animali in canile sanitario ed in canile rifugio non è inerente agli animali catturati che necessitano di cure non elencate nella Tabella 1 della D.G.R. 43/2010. La struttura è comunque in grado di ricevere gli animali bisognevoli di cure immediate e tempestive (c.d. Pronto Soccorso).

L'ingresso all'interno del Pronto Soccorso potrà avvenire per disposizione del Servizio Veterinario della Azienda USL, (in questo caso il destinatario della fatturazione per le prestazioni erogate sarà l'Azienda USL di Latina), oppure per disposizione diretta del Comune proprietario dell'animale (in questa ipotesi il destinatario della fatturazione per le prestazioni erogate sarà il Comune proprietario dell'animale).

Nella ipotesi di ricorso al Pronto Soccorso direttamente da parte del Comune richiedente, il costo relativo alle prestazioni erogate verrà ridotto del 20% rispetto al tariffario FNOVI vigente.

Le spese di Pronto Soccorso verranno fatturate mensilmente con documentazione a parte e dovranno essere liquidate entro il 30° giorno del mese successivo pena la sospensione immediata, senza alcuna preventiva comunicazione, del servizio di ricezione animali in Pronto Soccorso.

Gli animali inviati al Canile Sanitario che all'atto della prima visita risultassero bisognevoli di cure e terapie, verranno tempestivamente inviati al Pronto Soccorso con decisione del Direttore Sanitario.

L'entrata e l'uscita dal Pronto Soccorso verrà formalmente comunicata anche al Servizio Veterinario competente per territorio.

ART. 6 - COSTO DEL SERVIZIO

La Galileo Galilei SRL si impegna ad accogliere i cani catturati nel territorio del Comune di Priverno alle seguenti condizioni economiche:

- €. 5,50 al giorno per ricovero all'interno del canile sanitario da parte del servizio veterinario AUSL;
- €. 3,00 oltre iva al giorno per la permanenza all'interno del canile rifugio per gli animali adulti;
- €. 3,50 oltre iva al giorno per la permanenza all'interno del canile rifugio per i cuccioli, mamme in allattamento e cagne in gravidanza avanzata;
- €. 6,00 oltre iva al giorno per la permanenza all'interno del canile rifugio per gli animali malati e/o che necessitino di cure e/o terapie cicliche protratte nel tempo;
- €. 5,50 oltre iva al giorno per la permanenza all'interno del canile sanitario e/o rifugio per gli animali sui quali vige provvedimento di sequestro penale e/o amministrativo;
- €. 7,50 oltre iva al giorno per la permanenza all'interno del canile rifugio per gli animali per quali sia stata ufficialmente riconosciuta la positività alla Leishmania;

- €. 5,00 oltre iva al giorno per la permanenza all'interno del canile sanitari rifugio per i cani aggressivi, mordaci, morsicatori, pericolosi per l'uomo e per i simili, e per quelli appartenenti alle razze c.d. pericolose;
- €. 12,00 oltre iva al giorno per la permanenza all'interno del canile sanitario o rifugio per i cani di razza Pit Bull, Meticci Pit Bull, loro incroci e/o loro derivati.
- €. 45,00 oltre iva per singolo evento per lo smaltimento delle carcasse animali nei termini e modalità di legge.

20% di sconto dal Tariffario Professionale FNOVI:

per il Servizio di Pronto Soccorso richiesto dal Comune;

ART. 7 - PAGAMENTI

Propedeuticamente alla sottoscrizione della presente convenzione il Comune affidante comunica i dati di bilancio ed i capitoli di spesa che consentono la copertura delle spese scaturenti dalla presente convenzione.

Il pagamento del servizio avverrà, su presentazione di regolare fattura posticipata, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa al protocollo generale del Comune e previa rilevazione del numero dei cani assegnati e presenti nella struttura, sulla base delle risultanze della documentazione agli atti.

A tal fine il Comune affidante è tenuto a verificare direttamente la corrispondenza dei dati mensili ricevuti con quanto riportato in anagrafe canina regionale. La eventuale mancanza di tale verifica e/o la non corrispondenza di tali dati in anagrafe, non dipendendo dalla struttura ospitante, non potrà essere invocata a pretesto per il mancato e puntuale pagamento delle spettanze dovute.

L'importo delle spettanze sarà calcolato computando il prezzo unitario per il numero delle presenze di animali nella struttura, come riportato sullo stesso documento fiscale. In caso di ritardato pagamento decorreranno a carico del Comune gli interessi nella misura prevista dal *dlgs 192/2012* e successive modifiche ed integrazioni.

Il reiterato mancato pagamento delle fatture pregresse, formalmente comunicato, autorizza la ditta affidataria alla sospensione immediata dei servizi prestati, fermo restando per il Comune l'obbligo al ritiro immediato degli animali ospitati ed al contestuale pagamento delle somme dovute.

Il mancato pagamento del servizio di Pronto Soccorso od il mancato pagamento per la diaria del Canile Sanitario, comporterà l'automatica impossibilità di ingresso all'interno delle strutture rifugio.

ART. 7 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO - RESTITUZIONE DEGLI ANIMALI

Il mancato pagamento nei termini pattuiti autorizza l'affidatario a sospendere l'ingresso di ulteriori animali fermo restando il diritto ad agire per la riscossione di quanto maturato.

La sospensione del servizio verrà tempestivamente comunicata al Servizio Veterinario competente concedendo comunque un periodo di mesi 1 nel quale verrà garantito il ricovero per le necessità del Servizio Veterinario competente nei casi di urgenze, emergenze e catture di cani morsicatori e/o potenzialmente pericolosi per la sicurezza e la pubblica incolumità.

Entro un mese dalla dichiarata sospensione del servizio il Comune affidante dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro degli animali ospitati od alla rimozione delle cause che hanno comportato la sospensione del servizio; trascorso tale termine la struttura ospitante applicherà una diaria pari ad euro 25,00/die per ogni animale ospitato.

ART. 8 - STRUTTURA DI RICOVERO - REQUISITI STRUTTURALI ED ATTREZZATURE

La struttura di ricovero destinata ad ospitare i cani oggetto della convenzione dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed, in particolare:

- Autorizzazioni Sanitarie nn° 5637 / 5642 / 5645 / 5651 / 5677 rilasciate dal Comune di Latina;
- Clinica Veterinaria;
- Box con dimensioni riferite ai parametri minimi fissati dal D.Lgs. n° 116/92;
- Box adibiti a finalità contumaciali;
- Locale infermeria;
- Locale preparazione razioni alimentari;
- Impianto frigorifero per la temporanea custodia delle carcasse.

ART. 9 - DECESSO, FUGA, AFFIDAMENTO A TERZI

La notizia del decesso e della fuga degli animali dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Priverno ed al Servizio Veterinario ASL; tale comunicazione dovrà essere seguita in forma scritta.

Lo smaltimento delle carcasse sarà effettuato ai sensi e nel rispetto del Reg. Comunitario 1774/02.

Nel caso di cessione a terzi degli animali ospitati presso la struttura di ricovero, il titolare dovrà darne immediatamente comunicazione al Servizio Veterinario competente per le dovute variazioni anagrafiche.

ART. 10 - VIGILANZA SULLA ATTIVITA' DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI

La attività di controllo e vigilanza viene svolta dal Servizio Veterinario territorialmente competente.

L'Amministrazione Comunale ed il Servizio Veterinario della ASL potranno richiedere modifiche, accorgimenti particolari e quanto altro ritenuto necessario al fine di garantire il benessere animale, purché tali richieste rientrino nelle disposizioni della citata Legge Regionale 34/97.

ART. 11 - INGRESSO PER ADOZIONI

Al fine di favorire le adozioni dei cani ricoverati, la struttura garantirà l'apertura al pubblico nei giorni e negli orari previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso all'interno delle strutture dovranno essere scrupolosamente osservate le indicazioni e prescrizioni fissate dal titolare del canile, dall'Amministrazione Comunale e dai Servizi Veterinari.

ART. 12 - ASSOCIAZIONI ANIMALISTE

All'interno della struttura è garantita la presenza di Associazione Animalista riconosciuta come da Delibera Regionale 43/10; tale Associazione viene accreditata presso il Comune affidante ed il Servizio Veterinario competente. Non viene comunque preclusa la collaborazione di ulteriori Associazioni Animaliste purché riconosciute ed accreditate presso il Comune affidante, che andranno ad operare in accordo con la Associazione Animalista Titolare dell'accreditamento.

Le ulteriori Associazioni Animaliste di volontariato dovranno in ogni caso osservare scrupolosamente le indicazioni e prescrizioni fissate dal titolare del canile, dal Direttore Sanitario, dall'Amministrazione Comunale e dai Servizi Veterinari competenti.

ART. 13 - VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI

Al fine di incentivare le adozioni è garantito l'ingresso nelle strutture rifugio al personale volontario appartenente ad Associazioni Animaliste riconosciute.

Il personale volontario che intende svolgere attività di sgambamento e socializzazione degli animali, dovrà esibire preventivamente attestati di qualifica di possesso di idonea formazione finalizzata alla corretta gestione degli animali. In ogni caso il personale volontario delle Associazioni che intende accedere all'interno delle strutture ospitanti gli animali, dovrà produrre copia ed esibire originale di certificato di copertura assicurativa inerente i rischi derivanti dall'espletamento delle attività a contatto con gli animali.

In difetto di copertura assicurativa è tassativamente precluso l'ingresso alle strutture ospitanti.

ART. 14 - COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta affidataria dichiara di essere in possesso di regolare polizza assicurativa al fine di coprire i rischi derivanti ed inerenti all'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione.

ART. 15 - ADEMPIMENTI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà provvedere con proprio personale, quotidianamente, alla alimentazione dei cani affidati, alla pulizia e disinfestazione dei box utilizzando esclusivamente prodotti e presidi sanitari previsti dalla legge. Inoltre dovrà:

- registrare gli animali introdotti su apposito registro informatico, che sarà tenuto aggiornato in entrata ed in uscita, annotando altresì le adozioni ed i decessi, lo stesso registro sarà reso a disposizione del Comune per gli eventuali controlli.
- promuovere l'affidamento dei cani da esso custoditi.

ART. 16 - ADEMPIMENTI DELL'AFFIDANTE

Il Comune affidante dovrà provvedere a garantire l'effettivo pagamento delle spettanze pattuite entro i termini convenuti nella presente convenzione riconoscendo che il perfetto e puntuale pagamento di quanto convenuto è condizione essenziale per lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni richieste.

A tal fine il Comune affidante riconosce e sottoscrive la portata dell'Art. B.2 della DGR 43/10.

Pertanto, nulla potrà essere addebitato all'affidatario, in caso di mancato e/o puntuale adempimento degli impegni contrattuali convenuti con la presente convenzione.

ART. 17 - ESCLUSIONI

Non farà carico all'affidatario, se non diversamente pattuito, la cattura ed il trasporto degli animali, così come la sterilizzazione dei cani catturati, le cure sanitarie, le profilassi, e le spese di smaltimento delle carcasse a norma di legge.

ART. 18 - SMALTIMENTO CARCASSE

Per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti, essendo queste di proprietà del Comune, la Galileo Galilei procederà senza indugio all'invio ad apposito impianto, nel rispetto delle condizioni e modalità sancite dalla normativa vigente in materia.

Le spese per tale servizio verranno addebitate al Comune al costo di euro 55,00 oltre iva.

Viene riconosciuta al Comune di Priverno la facoltà di poter provvedere per tale adempimento, direttamente a mezzo di ditta autorizzata di proprio gradimento, da comunicarsi in sede di sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 19 - SOPPRESSIONI

Così come disposto dalla L.R. 34/97 il Responsabile Sanitario della struttura convenzionata potrà disporre la soppressione in modo eutanasico dei cani ospitati presso le strutture della ditta affidataria, laddove ricorrano circostanze di gravi malattie, malattie incurabili e/o comprovata pericolosità.

ART. 19 - ADOZIONI

La Galileo Galilei è sin da ora autorizzata a consegnare ai privati che abbiano formalizzato regolare richiesta di adozione, i cani ospitati del comune di Priverno.

La richiesta di adozione dovrà essere consegnata alla AUSL di competenza per i necessari adempimenti anagrafici. Tale operazione verrà altresì annotata sul registro di carico e scarico.

ART. 20 - ACCESSO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il Comune di Priverno si riserva il diritto di poter effettuare presso la struttura ospitante, ogni e qualsiasi controllo ritenga necessario al fine di verificare che il servizio sia svolto nel rispetto delle condizioni pattuite. L'Affidatario è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria all'azione di controllo e vigilanza. Per ogni accesso verrà redatto un verbale.

ART. 21 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

In caso di inadempienze da parte della Galileo Galilei, il Comune procederà alla contestazione per iscritto di quanto riscontrato, assegnando un termine per la loro rimozione in relazione al tipo delle stesse. Trascorso infruttuosamente tale termine il Comune potrà considerare la convenzione risolta di diritto.

ART. 22 - MODALITA' E TERMINI DI INSERIMENTO DI CUCCIOLI

Qualora i cani ricoverati dovessero partorire entro 65 gg. dalla avvenuta consegna presso la struttura convenzionata, i cuccioli saranno considerati alla stregua degli altri cani in ingresso nella struttura.

Tali eventi verranno tempestivamente comunicati al Servizio Sanitario competente e registrati sul registro di carico e scarico.

ART. 23 - REGISTRAZIONE

Il presente atto, che consta di nr.8 (Otto) pagine, viene redatto in triplice copia, di cui una per ciascuna delle parti contraenti ed una ai fini di eventuale registrazione, dando atto che la presente convenzione verrà registrata nelle forme di legge solo in caso d'uso.

ART. 24 - FORO GIUDIZIARIO

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito alla interpretazione o alla applicazione della presente convenzione si conferma la competenza territoriale e giurisdizionale del Foro di Latina.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del codice civile.

LETTO e SOTTOSCRITTO

COMUNE di PRIVERO

GALILEO GALILEI SRL

Priverno..... 2014

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **24 DIC. 2014**;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è Il Sig. DE NARDIS Pier Tommaso che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 - 912303)

**IL RESPONSABILE DEL IV DIPARTIMENTO
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE**

F.to Dr. Giuseppe CELLI

Priverno, **09.12.2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Cap. 1576/04 epigrafato "Spese per randagismo" – Titolo 1 - Funzione 12 – Servizio 06 – Intervento 03 – del bilancio relativo all'esercizio finanziario anno 2014 .-

Priverno, li **17/12/ 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Finanziario**

F.to Dott.ssa RODA' Antonina